

PARERE N. 22 del 9 maggio 2007

MASSIMA

Un'operazione di scissione parziale non proporzionale con contestuale trasferimento di un ramo aziendale della scissa ad una società di nuova costituzione, che sia diretta a ripartire il patrimonio immobiliare di proprietà tra i soci, anziché a potenziare l'attività imprenditoriale della beneficiaria, presenta profili di elusività in quanto non supportata da valide ragioni economiche e finalizzata a conseguire un indebito vantaggio fiscale, rinvenibile nel rinvio sine die della tassazione della plusvalenza prevista in caso di assegnazione di beni ai soci, attraverso l'aggiramento di obblighi o divieti previsti dall'ordinamento.